

Codice DB1408

D.D. 21 maggio 2014, n. 1439

Autorizzazione idraulica n.1478 per l'attraversamento superiore del corso d'acqua pubblica denominato rio Tagliaferro, con linea elettrica a bassa tensione (380 v.), posata nell'estradosso del manufatto d'attraversamento, sito in localita' Quarto Inferiore del Comune di Asti. Richiedente: Societa' ENEL -Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale nord-ovest Zona di Asti.

Con nota n. 0210760 del 10/03/2014 la Società ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale nord ovest – Zona di Asti, con sede in Torino Centro, via Alfieri, n. 10, Codice Fiscale e P. IVA n. 05779711000, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica a bassa tensione (380 volt) costituita da n. 1 cavo isolato steso in tubo protettivo già collocato nel solettone del manufatto d'attraversamento del rio Tagliaferro, in località Quarto Inferiore del Comune di Asti.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato rio Tagliaferro, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 94, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da ENEL Distribuzione S.p.A.-Divisione Infrastrutture e Reti – Zona di Asti – a firma del Procuratore Sig. Graziano Pintus ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Gli elaborati progettuali sono rimasti a disposizione di chiunque abbia voluto prenderne visione, per giorni 15 consecutivi, presso il Comune di Asti, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Con nota prot. n. 0406718 del 09.05.2014 (ns. prot. n. 25469 del 13.05.2014) è stata trasmessa l'autorizzazione n. 123 del 13.03.2014 rilasciata dal Comune di Asti all'ENEL- Distribuzione S.p.a., per la manomissione e l'occupazione di suolo pubblico per la posa del cavo elettrico in oggetto.

In data 16.04.2014 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, in quanto trattasi di cavo che non interferisce con la sezione idraulica del rio Tagliaferro.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 e s.m.e i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m. e i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011 ;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale nord ovest – Zona di Asti , con sede in Torino Centro, via Alfieri, n. 10, codice fiscale e P. IVA n. 05779711000, ad attraversare con linea elettrica a bassa tensione (380 v.) il corso d'acqua pubblico denominato rio Tagliaferro in località Quarto Inferiore del Comune di Asti, nel rispetto delle caratteristiche e nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici e richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- in caso di disuso della linea elettrica, il soggetto autorizzato dovrà provvedere, previa comunicazione allo scrivente Settore Regionale, a sua completa cura e spesa, alla rimozione dell'impianto;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno (1) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile, nel caso in cui, per giustificati motivi l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ed il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno